

72/14

**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  
FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI  
IX  
CONFRONTO CONCORRENZIALE**

**So.Re.Sa. S.p.a.**

-

**LUNDBECK ITALIA S.P.A.**

**CONTRATTO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  
FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI**

**CIG: 5650860530.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **28** del mese di **Luglio**, presso la sede della So.Re.Sa SpA di Napoli, Centro Direzionale, Isola C1, Torre Saverio

da una parte:

- **SO.RE.SA. S.p.A.**, con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, Partita Iva 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Renato Di Donna, nato ad Avellino il 22.08.1957, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2014,

e dall'altra:

- **LUNDBECK ITALIA S.P.A.**, in seguito denominata "impresa", con sede legale in Milano alla Via della Moscova, 3 C.F./P.IVA 11008200153 iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 11008200153, rappresentata ai fini del presente atto dal Procuratore Speciale dott. Marco Adolfo Bottoni, nato a Milano il 12/11/1965, giusta Procura Speciale del Notaio Umberto Ajello, rep. 56530.

**PREMESSO**

- che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 24/2005 nonché dalla L.R. n. 4/2011 della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS);
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, ha sostituito, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011, stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006";
- che in data 31 gennaio 2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario, ha emanato il Decreto n.11, con il quale ha richiesto al Consiglio Regionale di disciplinare la fase transitoria del passaggio alla nuova configurazione, disponendo che, nelle more, la So.Re.Sa. provveda al completamento delle procedure di gara già indette alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/2012 ed alla stipula dei conseguenti contratti di acquisto secondo le previsioni del comma 15 dell'art.6 della Legge Regionale n.28/2003, nel testo vigente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2012;
- che SoReSa, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto alla individuazione del fornitore, per la fornitura in oggetto a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, mediante il sistema dinamico di acquisizione di cui al bando istitutivo inviato alla GUCE il e successivo confronto concorrenziale;

**Lundbeck Italia S.p.A.**

Un Procuratore  
Dr. Marco Adolfo Bottoni

- che con Determina del Direttore Generale della Soresa spa n. **136 del 9 Maggio 2014** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a seguito del **nono confronto concorrenziale** per l'affidamento della **“FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI”**

- che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il “nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575”;

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1)**

##### **Oggetto del contratto**

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la **“FORNITURA DI FARMACI e/o EMODERIVATI”** relativamente ai lotti sottoelencati comprensiva di resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell'ordine.

| Lotto         | AIC       | Descrizione prodotto                   | Descrizione          | Dosaggio | Quantità complessiva in gara | Prezzo Offerto | Valore offerto Totale (€) |
|---------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1809          | 036983029 | "AZILECT 1mg 28 compresse"             | RASAGILINA MESILATO  | 1 mg     | 159.110                      | 2,93931        | 467.673,61410             |
| 1991          | 035681055 | EBIXA 5mg/erogazione - soluzione orale | MEMANTINA CLORIDRATO | 500 mg   | 25.860                       | 56,99932       | 1.474.002,41520           |
| <b>TOTALE</b> |           |                                        |                      |          |                              |                | <b>€ 1.941.676,02</b>     |

#### **Articolo 2)**

##### **Norme regolatrici dell'appalto**

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal Capitolato Speciale, che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n 207/2010;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall' offerta economica presentata digitalmente dall'Impresa in sede di gara e riportata nello schema di cui all'art.1.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Articolo 3)**

##### **Durata ed ammontare della fornitura**

La durata della fornitura è di 30 mesi. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta a **€ 1.941.676,02** (Euro unmilionenovecentoquarantunomilaseicentosettantasei/02 centesimi)

**Lundbeck Italia S.p.A.**

Un Procuratore  
Dr. Marco Adolfo Bottoni

al netto dell'I.V.A, così come individuato all'art. 1 del presente contratto con l'indicazione dei lotti aggiudicati comprensivi di quantità, durata, nome commerciale, valore aggiudicato.

Come previsto dall'art. 3 del Capitolato speciale, i quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

So.Re.Sa. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal presente atto, fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2240.

So.Re.Sa. si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) ai sensi dell'art. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2240.

#### **Articolo 4)**

##### **Pagamenti e verifiche di conformità**

I pagamenti verranno disposti, entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa., previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento competente, designato ai sensi dell'art. 274 D.P.R. 207/2010, della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Al fine di agevolare il processo di liquidazione, la ditta fornitrice potrà inviare attraverso l'apposito servizio, presente sul sito di SoReSa, o in alternativa, attraverso il portale del consorzio Dafne le fatture elettroniche, in formato PDF.

La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante e luogo di consegna, nonché il/i codice/i prodotto/i previsto nell'anagrafica Soresa).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna ; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.Re.Sa. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario :

**IBAN: IT30V0306909400000026502124.**

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche; in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

Le attività di verifica di conformità saranno effettuate dal responsabile di procedimento designato da ciascuna azienda ospedaliera in relazione al corrispondente acquisto.

Soresa potrà comunque svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controllo a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle aziende sanitarie.

**Lundbeck Italia S.p.A.**

Un Procuratore

Dr. Marco Agolfo Bottoni

## **Articolo 5)**

### **Termini di esecuzione del contratto**

Non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, ex art. 153 co.2 D.P.R. 207/2010, il direttore dell'esecuzione, mediante comunicazione formale, indicherà all'aggiudicatario la data a partire dalla quale avrà inizio ufficialmente la fornitura.

Le consegne dovranno essere effettuate previo apposito ordinativo a cura, rischio e spese del fornitore presso i singoli magazzini indicati all'atto dell'ordine dalle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato.

La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini.

Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto. Il materiale dovrà essere consegnato entro massimo 7 (sette) giorni dalla data del ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza rispetto ai quali i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente con il Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell'ordine. I prodotti all'atto della consegna, devono avere data di scadenza non inferiore ai 2/3 della durata complessiva di validità. Se per qualsivoglia motivo i prodotti saranno consegnati con periodo di validità inferiore e accettati per motivi di urgenza dovranno essere cambiati alla loro scadenza.

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di contestazione da parte della Stazione Appaltante;

Peraltro, in difetto di ritiro nel predetto termine che si protragga oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, la Stazione Appaltante ha facoltà di restituirli al fornitore, a spese ed oneri a carico di quest'ultimo.

## **Articolo 6)**

### **Penali**

In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, So.Re.Sa. applicherà al fornitore una penale pari al 3% (tre per cento), IVA esclusa, del valore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, So.Re.Sa. applicherà al fornitore una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'imponibile della fornitura oggetto dell'inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali vengono applicate su proposta del Direttore dell'esecuzione.

L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

#### **Articolo 7)**

##### **Certificato di verifica di conformità**

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal direttore dell'esecuzione al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

#### **Articolo 8)**

##### **Risoluzione dell'appalto**

In caso di grave inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine di 30gg, che sarà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Stazione Appaltante So.Re.Sa. ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In ogni caso So.Re.Sa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R:

- in caso di applicazioni di penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto;
- dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni.
- in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- in caso di perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Nelle ipotesi sopra indicate So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto e potrà affidare la fornitura, ai sensi dell'art.140 D.Lgs. n. 163/2006, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal secondo graduato fino al quinto migliore offerente, e fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

**Lundbeck Italia S.p.A.**

Un Procuratore

Dr. Matteo Adolfo Bottoni

## **Articolo 9)**

### **Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel pieno rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

## **Articolo 10)**

### **Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di **€ 194.167,60** (Euro centonovantaquattromilacentosessantasette/60 centesimi) So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

## **Articolo 11)**

### **Direttore dell'esecuzione**

So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Le aziende sanitarie provvedono, ai sensi dell'art.274 del D.P.R. n. 207/2011, alla nomina di un proprio responsabile del procedimento con compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase dell'esecuzione contrattuale .

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra l'Avv. Gianmarco Massa.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di **fax e l'indirizzo mail/pec** al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: 02.67741720.

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

**Lundbeck Italia S.p.A.**

Un Procuratore

Dr. Marco Adolfo Bottoni

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

#### **Articolo 12)**

##### **Deroga all'eccezione di inadempimento**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

#### **Articolo 13)**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Articolo 14)**

##### **Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

#### **Articolo 15)**

##### **Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

**Lundbeck Italia S.p.A.**

Un Procuratore

Dr. Marco Adolfo Bottoni

## **Articolo 16)**

### **Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità**

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- 1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8).
- 2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- 4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- 5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- 6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

## **Articolo 17)**

### **Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.  
Foro esclusivo è quello di Napoli.

**Lundbeck Italia S.p.A.**

Un Procuratore

Dr. *Marco Adolfo Bottoni*

**Articolo 18)**

**Spese di contratto e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

**Articolo 19)**

**Rinvio alla legislazione vigente**

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Firma per accettazione  
**LUNDBECK ITALIA S.P.A.**

**Lundbeck Italia S.p.A.**  
Un Procuratore  
*Dr. Marco Adolfo Bottoni*

  
So.Re.Sa. S.p.A.  
Il Direttore Generale  
Ing. Renato Di Donna

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione  
**LUNDBECK ITALIA S.P.A.**

**Lundbeck Italia S.p.A.**  
Un Procuratore  
*Dr. Marco Adolfo Bottoni*